



COMUNE DI PANDINO
(CREMONA)
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE
"IUC"**

CAPO I	DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE "IUC" - Imposta Unica Comunale
CAPO II	DISCIPLINA COMPONENTE "IMU" - Imposta Municipale Propria
CAPO III	DISCIPLINA COMPONENTE "TASI" - Tributo sui servizi indivisibili
CAPO IV	DISCIPLINA COMPONENTE "TARI" - Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE "IUC" – IMPOSTA UNICA COMUNALE	
Articolo 1	Oggetto del Regolamento
Articolo 2	Presupposto
Articolo 3	Soggetto attivo
Articolo 4	Componenti del tributo
Articolo 5	Obbligo di dichiarazione della IUC
Articolo 6	Gestione della IUC
Articolo 7	Funzionario Responsabile del Tributo
Articolo 8	Accertamento
Articolo 9	Riscossione coattiva
Articolo 10	Sanzioni ed interessi
Articolo 11	Rimborsi
Articolo 12	Arrotondamenti
Articolo 13	Importo minimo dei versamenti e dei rimborsi
Articolo 14	Contenzioso
Articolo 15	Termine adozione tariffe e aliquote
Articolo 16	Trasmissione delle deliberazioni e dei regolamenti
Articolo 17	Decorrenza ed efficacia del regolamento
CAPO II – "IMU" – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	
Articolo 18	Oggetto ed ambito di applicazione
Articolo 19	Presupposto dell'imposta
Articolo 20	Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta
Articolo 21	Definizione di fabbricato - area fabbricabile - terreno agricolo
Articolo 22	Soggetti passivi
Articolo 23	Soggetto attivo
Articolo 24	Base imponibile
Articolo 25	Esenzioni
Articolo 26	Abitazione principale
Articolo 27	Estensione dell'esenzione prevista per le abitazioni principali
Articolo 28	Base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili
Articolo 29	Fabbricati di interesse storico-artistico
Articolo 30	Determinazione dei valori venali di riferimento per le aree fabbricabili
Articolo 31	Riduzione per i terreni agricoli
Articolo 32	Dichiarazione
Articolo 33	Termini e modalità di versamento
Articolo 34	Mancato accatastamento degli immobili
Articolo 35	Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento
CAPO III – "TASI" – TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI	

Articolo 36	Oggetto della TASI
Articolo 37	Presupposto impositivo della TASI
Articolo 38	Soggetti passivi
Articolo 39	Base imponibile
Articolo 40	Aliquote della TASI
Articolo 41	Riduzioni ed esenzioni
Articolo 42	Individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune
Articolo 43	Versamento della TASI
Articolo 44	Dichiarazione
CAPO IV – "TARI" – TRIBUTO DIRETTO ALLA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI	
Articolo 45	Oggetto
Articolo 46	Istituzione del tributo
Articolo 47	Gestione e classificazione dei rifiuti
Articolo 48	Rifiuti assimilati agli urbani
Articolo 49	Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
Articolo 50	Soggetto attivo
Articolo 51	Presupposto per l'applicazione del tributo
Articolo 52	Soggetti passivi
Articolo 53	Aree scoperte escluse dal tributo
Articolo 54	Produzione di rifiuti speciali non assimilati
Articolo 55	Determinazione della base imponibile
Articolo 56	Tariffa del tributo
Articolo 57	Determinazione della tariffa
Articolo 58	Piano Finanziario
Articolo 59	Classificazione delle utenze non domestiche
Articolo 60	Tariffa per le utenze non domestiche
Articolo 61	Determinazione del numero occupanti le utenze domestiche
Articolo 62	Tariffa per le utenze domestiche
Articolo 63	Obbligazione tributaria
Articolo 64	Servizio attivo
Articolo 65	Istituzioni scolastiche statali
Articolo 66	Tributo giornaliero
Articolo 67	Tributo provinciale
Articolo 68	Riduzioni tariffarie
Articolo 69	Riduzioni all'utenza domestica
Articolo 70	Riduzioni all'utenza non domestica
Articolo 71	Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni da finanziarsi con risorse apposite
Articolo 72	Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione
Articolo 73	Riscossione della TARI
Articolo 74	Rimborsi e Compensazioni
Articolo 75	Verifiche ed Accertamenti
Articolo 76	Norma di rinvio
Articolo 77	Disposizioni transitorie
ALLEGATI	
Allegato A)	Utenze Domestiche
Allegato B)	Utenze Non Domestiche
Allegato C)	Art.48 – Rifiuti assimilati agli urbani
Allegato D)	Art. 54 – Produzione di rifiuti assimilati e non

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA GENERALE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"

CAPO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'Art. 52 del D.Lgs. n. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" istituita con l'Art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014), e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2
Presupposto

1. L'imposta si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'IMU, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
2. Con il presente Regolamento, viene determinato tra l'altro:
 - al Capo II Disciplina componente "IMU" (Imposta Municipale Propria);
 - al Capo III Disciplina componente "TASI" (Tributo sui servizi indivisibili);
 - al Capo IV Disciplina componente "TARI" (Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti).

Articolo 3
Soggetto attivo

1. Soggetto attivo del tributo IUC è il Comune di Pandino relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno in cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 4
Componenti del tributo

1. Il tributo si articola in due componenti:
 - *la componente patrimoniale*, costituita dall'IMU, di cui all'Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;

- *la componente servizi*, articolata a sua volta:
 - ✓ nel *tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, di cui all'Art. 1, commi 669-679, della Legge n. 147/2013, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
 - ✓ nella *tassa sui rifiuti (TARI)*, di cui all'Art. 1, commi 641-666, della Legge n. 147/2013, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Articolo 5 **Obbligo di dichiarazione della IUC**

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

Articolo 6 **Gestione della IUC**

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune.
2. Il comune può, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, ai soggetti ai quali, alla data del 31.12.2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011.

Articolo 7 **Funzionario Responsabile del Tributo**

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 8 **Liquidazione ed accertamento**

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie ad uffici pubblici ovvero ad enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno 7 (sette) giorni.
2. In mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
4. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

Articolo 9 Riscossione Coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
3. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, non superi l'importo di euro 20,00, con riferimento ad ogni periodo di imposta.

Articolo 10 Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30 per cento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00 (cinquanta).
2. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50 (cinquanta).

3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693 dell'art. 1 della legge di stabilità 2014, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 (cento) a euro (500) cinquecento.
4. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ed degli interessi.
5. Oltre alle cause di non punibilità previste dall'articolo 6 del D. Lgs. n. 472/97, non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.
6. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.
7. Nel caso di versamento tardivo ma spontaneo, effettuato oltre il tempo stabilito per il ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/97, le sanzioni sono applicate nella misura doppia prevista dal predetto articolo 13.
8. Sulle somme dovute per l'imposta non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura del tasso di interesse legale vigente. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 11 Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi la cui misura annua è determinata nella misura del tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 12 Arrotondamenti

1. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 (quarantanove) centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Articolo 13 Importo minimo dei versamenti e dei rimborsi

1. L'importo minimo per i versamenti e per i rimborsi è pari a 12 (dodici) euro annui.
Nel caso di versamenti in acconto il minor importo è trascinato a favore della rata di saldo. Gli stessi principi valgono per gli accertamenti.

Articolo 14
Contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.

Articolo 15
Termine adozione tariffe ed aliquote

1. Il Comune delibera le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 16
Trasmissione delle deliberazioni e dei regolamenti

1. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I Comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economica e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

Articolo 17
Decorrenza ed efficacia del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014. Le modificazioni apportate al seguente regolamento con deliberazioni adottate entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016 hanno effetto del 1 gennaio 2016.
2. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

CAPO II

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Articolo 18

Oggetto ed ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Capo II, disciplinano l'applicazione nel Comune di Pandino dell'imposta municipale propria (IMU) in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i, dell'Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i, che ne dispongono l'istituzione e ne stabiliscono le modalità e i criteri applicativi, a decorrere dall'anno 2012.
2. Le presenti disposizioni sono adottate nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997, dall'Art. 13, comma 13, del decreto Legge 201/2011 e dall'Art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011 e delle disposizioni di cui all'Art. 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i.. Per quanto non previsto e disciplinato dalle presenti disposizioni, si applicano le norme di Legge e dei regolamenti in materia vigenti.
3. Le disposizioni del presente Capo II, tengono conto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante l'IMU, con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014.

Articolo 19

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'Imposta è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, come definiti dall'Art. 2 D.Lgs. n. 504/1992 ed espressamente richiamati dall'Art. 13, comma 2 D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione al comma 10 dell'Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei limiti espressamente definiti dal Comune.

Articolo 20

Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate con deliberazioni dell'organo competente, come individuato dall'Art. 13, comma 6, D.L. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla legge, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento e ai fini dell'approvazione dello stesso.
2. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'Art. 9 del D.Lgs. n. 23/2011, è eseguito sulla base degli atti pubblicati alla data stabilita per legge per ciascun anno d'imposta;

Articolo 21

Definizione di Fabbricato - Area Fabbricabile - Terreno Agricolo

1. ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria:
 - a) **per fabbricato** si intende quella unità immobiliare che è iscritta al Catasto Edilizio Urbano con l'attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, secondo la

nozione di cui all'Art. 817 del codice civile. Sono inoltre considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale. Il fabbricato con rendita catastale di cui alla lett. a) è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data;

- b) **per area fabbricabile** si intende il terreno utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'Art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nelle previdenza agricola. A norma dell'Art. 36 comma 2, del D.L. n. 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dell'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Il dirigente/responsabile dell'Ufficio Urbanistica del Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area/immobile sita nel territorio comunale è fabbricabile in base ai criteri stabiliti nel precedente comma;
- c) **per terreno agricolo** si intende quel terreno adibito all'esercizio dell'agricoltura attraverso la coltivazione, l'allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su cui, comunque, si esercita un'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile.

2. Sono soggetti ad imposta i fabbricati costruiti abusivamente, a prescindere dalla presentazione della domanda di sanatoria edilizia, qualora ammessa, e dal relativo esito ed il terreno sul quale è stato realizzato un fabbricato abusivo, seppur non qualificato dagli strumenti urbanistici quale area a destinazione edificatoria, deve comunque ritenersi edificabile, ai soli fini tributari, dalla data di inizio dei lavori ove accertabile o desumibile con altri mezzi probatori.

Articolo 22 **Soggetti passivi**

1. In base a quanto stabilito dall'Art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 23/2001, sono soggetti passivi dell'imposta:
 - a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
 - b) il coniuge superstite ai sensi e per gli effetti dell'Art. 540 del codice civile, anche quando concorra con altri chiamati, è tenuto al pagamento dell'imposta in quanto gli è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, se di proprietà del defunto o comune;
 - c) l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, anche se non proprietario, in quanto titolare di un diritto di abitazione;
 - d) il concessionario, nel caso di concessioni di aree demaniali;
 - e) il locatario è soggetto passivo, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto, per gli immobili ancora da costruire o in corso di costruzione concessi in locazione finanziaria.

Articolo 23 **Soggetto attivo**

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune, con riferimento a tutti gli immobili la cui superficie insista sul territorio comunale.

2. Ai sensi dell'Art. 1, comma 380, lett. f) Legge n. 228/2012, è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.
3. Il Comune può aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ed il relativo gettito è di competenza esclusiva del Comune.
4. Il versamento della quota d'imposta riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale.

Articolo 24 **Base imponibile**

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati ai sensi del comma 4 dell'Art. 13 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., nonché le rivalutazioni stabilite dalla legge.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'Art. 5 del D.Lgs. n. 504/1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con Decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
3. Per i terreni diversi dalle aree edificabili, sia ad uso agricolo che non coltivati, il valore è calcolato applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore determinato ai sensi del comma 5 dell'Art. 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i., nonché le rivalutazioni stabilite dalla legge.
4. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'Art. 3, comma 1, lettere c), d) e f), del D.P.R. n. 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'Art. 2 del D.Lgs. n. 504/1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Articolo 25 **Esenzioni**

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dalla Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; relativamente ai Comuni sono esenti anche gli immobili sul proprio territorio non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
2. I fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
3. I fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5 bis del Dpr n. 601/1973 e successive modificazioni;
4. I fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
5. I fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
6. I fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dell'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
7. Gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222;
8. Le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
9. Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
10. I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
11. Le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
12. Gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dell'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;
13. I fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

14. I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
15. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Articolo 26 **Abitazione principale**

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. L'imposta municipale propria sull'abitazione principale risulta dovuta esclusivamente dai possessori di unità immobiliari classificate in cat. A/1, A/8 e A/9.
2. Per pertinenza dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche iscritte in catasto all'unità ad uso abitativo
3. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare di cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo o per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.

Articolo 27 **Estensione dell'esenzione prevista per l'abitazione principale**

1. In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa, sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'esenzione dall'imposta prevista dall'Art. 1 comma 707, num. 3) legge n. 147/2013:
 - a) L'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata;
 - b) L'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata e/o comunque occupata.

Articolo 28 **Base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili**

1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'Art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dell'Art. 13, D.L. n. 201 del 2011.
2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. n. 445/2000, contenente analitica descrizione relativa allo stato dell'immobile e motivazione delle cause di degrado, corredata da dichiarazione di tecnico abilitato attestante lo stato di inagibilità od inabitabilità dell'immobile, che il Servizio tributi si riserva di sottoporre all'ufficio tecnico comunale competente per la verifica di veridicità;

- b) la riduzione dell'imposta si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia al Comune oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva inerente lo stato di inagibilità o di inabitabilità, successivamente verificabile da parte del Comune. La dichiarazione di variazione "IMU" deve essere comunque presentata entro il termine previsto per legge;
 - c) l'omissione di uno degli adempimenti di cui alla lettera a) comporta la decadenza dal diritto ovvero il mancato riconoscimento dell'agevolazione.
3. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del precedente comma, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati oggetto di accertato degrado fisico sopravvenuto (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabili con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, così come definiti dall'Art. 31, comma 1, lett. a) e b) della Legge n. 457/1978, e che nel contempo, risultino oggettivamente e assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone.
4. A titolo esemplificativo, quelli caratterizzati da:
- a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - c) edifici per i quali è stato emesso provvedimento dell'Amministrazione Comunale di demolizione o ripristino atto ad evitare danni a cose o persone, ove è espressamente indicata l'inagibilità o inabitabilità;
 - d) non possono considerarsi inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici. Gli interventi edilizi di demolizione di fabbricato o di recupero a norma dell'Art. 31, comma 1, lettere c) d) ed e), della Legge 457/1978, rientrano nella fattispecie prevista dall'Art. 5 comma 6 – Base imponibile - del D.Lgs. n. 504/1992. Inoltre non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature);
 - e) il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante l'Ufficio Comunale preposto e l'Azienda Sanitaria Locale, secondo le rispettive competenze, ovvero mediante tecnici liberi professionisti allo scopo incaricati. Nel caso di dichiarazione mendace verranno applicate tutte le penalità previste dalla legge e dai regolamenti comunali, oltre il recupero della maggiore imposta dovuta e non versata;
 - f) l'Amministrazione Comunale nei casi di verifica o accertamento di cui ai precedenti punti, adotterà i provvedimenti necessari, ai sensi della normativa vigente, per l'eliminazione delle situazioni di pericolo o di degrado che determinano le condizioni di inagibilità e di inabitabilità. Resta impregiudicata l'applicazione delle sanzioni previste da norme statali e locali sul decoro urbano, la tutela della sicurezza e della salute pubblica e privata;
 - g) l'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali, è portata a conoscenza del Comune con la dichiarazione di cui al comma 12-ter dell'Art. 13 del D.L. n. 201 del 2011.
5. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, restano valide, se non sono variate le condizioni oggettive del fabbricato, le dichiarazioni già presentate ai fini ICI e IMU per fruire della medesima riduzione. In caso contrario è necessario presentare una nuova dichiarazione IMU.

Articolo 29

Fabbricati di interesse storico-artistico

1. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'Art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004 la base imponibile è ridotta del 50% sia per la componente comunale che per quella erariale, per i fabbricati che siano stati riconosciuti di interesse storico o artistico a prescindere dalla loro destinazione d'uso.

Articolo 30

Determinazione dei valori venali di riferimento per le aree fabbricabili

1. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978 n. 457 la base imponibile è costituita dal valore venale dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 24 senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
3. La disciplina di cui al comma 2, si applica anche alle aree su cui insistono i fabbricati ridotti di fatto allo stato di rudere e accatastati o accatastabili in categoria F2 (unità collabenti) senza assegnazione di rendita. Si considera base imponibile ai fini dell'IMU l'area su cui insistono i fabbricati stessi e le relative pertinenze con riferimento alle potenzialità edificatorie dell'area medesima.
4. Ai fini della presente imposta, l'area è fabbricabile in base allo strumento urbanistico generale o sue varianti a partire dalla data di adozione da parte del Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dalla successiva adozione di strumenti attuativi del medesimo.
5. L'assenza di un piano attuativo dello strumento urbanistico generale non ha quindi alcuna influenza sulla qualificazione del terreno, che rimane area fabbricabile, incidendo per contro sulla quantificazione dell'ammontare del valore del medesimo.

Art. 31

Riduzione per i terreni agricoli

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
 - a) del 70 % dell'imposta gravante sulla parte del valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
 - b) del 50 % dell'imposta gravante sulla parte del valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
 - c) del 25 % dell'imposta gravante sulla parte del valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000;
2. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile all'ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo in caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

Articolo 32

Dichiarazione

1. I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, mediante utilizzo del modello ministeriale di cui all'Art. 9, comma 6, D.Lgs. n. 23/2011.
2. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
3. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti, sono altresì tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
4. Per gli immobili, indicati nell'Art. 1117, n. 2) del codice civile, oggetto di proprietà comune cui è attribuita o attribuibile autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
5. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati, dalle quali possa conseguire un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
6. Il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione ai fini dell'imposta municipale propria a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'ufficio del territorio.
7. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'ICI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'imposta municipale propria.
8. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta municipale propria in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'ufficio del territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.
9. In particolare, devono formare oggetto di dichiarazione, nel primo anno di applicazione dell'imposta municipale propria, tutte le variazioni intervenute a seguito dell'approvazione dell'Art. 1 D.L. 93/2008, convertite in Legge n. 126/2008, a fronte delle quali le unità immobiliari possedute dai contribuenti siano divenute non più imponibili ai fini ICI, in quanto destinate ad abitazione principale ovvero ad immobili assimilati in base a quanto previsto dall'allora vigente regolamento, con l'unica eccezione dell'abitazione principale in cui il soggetto passivo sia effettivamente residente, che non dovrà formare oggetto di dichiarazione, in quanto dato acquisibile direttamente presso l'Ufficio anagrafe del Comune.
10. Allo stesso modo, devono formare oggetto di dichiarazione, nei termini sopra indicati, tutte le variazioni intervenute in relazione alle unità immobiliari possedute dai contribuenti che siano divenute non più imponibili ai fini dell'imposta municipale propria, in quanto destinate ad abitazione principale ed a relative pertinenze, con l'unica eccezione dell'abitazione principale in cui il soggetto passivo sia effettivamente residente, che non dovrà formare oggetto di dichiarazione, in quanto dato acquisibile direttamente presso l'ufficio anagrafe del Comune. La mancata presentazione della dichiarazione nelle ipotesi richiamate dal presente comma comporta l'applicazione della sanzione per violazione di norma regolamentare disposta dall'Art. 7bis D.Lgs. n. 267/2000, nell'importo massimo previsto dalla stessa disposizione.
11. In tali ipotesi, la dichiarazione deve contenere tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento dell'imposta municipale propria e deve essere presentata entro il termine previsto per legge, a

prescindere dall'anno in cui il possesso ha avuto inizio ovvero in cui è avvenuta la variazione o la cessazione.

12. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

Articolo 33

Termini e modalità di versamento

1. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
2. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati per l'anno in corso, a nome del soggetto passivo deceduto, per l'intera annualità. Nella determinazione dell'imposta, in particolare per l'eventuale applicazione della detrazione per l'abitazione principale, si dovrà tenere conto dell'effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
4. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
5. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di pari importo, pari ciascuna al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui al comma 4 e l'ultima a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.
6. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del modello F24 secondo le disposizioni dell'art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributi. A decorrere dal 1 dicembre 2012 è possibile versare con apposito bollettino postale. Gli enti non commerciali devono versare esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997 n. 241.
7. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 (quarantanove) centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
8. L'importo minimo dovuto ai fini dell'imposta municipale propria è pari ad € 12,00, da intendersi come imposta complessiva da versare su base annua nei confronti sia dello Stato, ove dovuta, che del Comune. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.

Articolo 34

Mancato accatastamento degli immobili

1. Nell'ipotesi in cui venga riscontrata l'esistenza di unità immobiliari non iscritte in catasto, ovvero che abbiano subito variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il Comune provvede a sollecitare il soggetto passivo d'imposta a presentare il relativo accatastamento, dandone contestualmente formale comunicazione

all'Ufficio del territorio, ai sensi dell'Art. 1, commi 336 e 337 Legge n. 311/2004 e dell'Art. 3, comma 58 Legge n. 662/1996.

2. Nel caso in cui il contribuente non ottemperi alla presentazione del relativo accertamento nel termine indicato dal Comune nel rispetto delle normative vigenti, si dà luogo all'applicazione della sanzione massima di cui all'Art. 14, comma 3, D.Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 35

Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Funzionario Responsabile del tributo può eccezionalmente e previo parere della Giunta Comunale, consentire, su richiesta motivata dell'interessato che dimostri di trovarsi in temporanea situazione di obiettive e comprovate difficoltà economiche, concedere allo stesso la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di 12 mensilità.
2. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.
4. In caso di mancato pagamento di una rata:
 - a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c. l'importo residuo non può più essere rateizzato.

CAPO III

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Articolo 36

Oggetto della TASI

1. Il presente capo, istituisce e disciplina la componente TASI dell'imposta unica comunale "IUC" prevista dall'art. 1, commi 639, della legge n. 147/2013 e s.m.i. e riferita ai servizi indivisibili, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. Il presente capo è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TASI nel Comune di Pandino, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

Articolo 37

Presupposto impositivo della TASI

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

2. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Articolo 38 **Soggetti passivi**

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 1 dell'art. 37 del presente regolamento.
In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Non è da considerarsi obbligato solidale il contitolare dell'abitazione principale che non abbia ivi la residenza e l'abitazione principale e sia assoggettato all'IMU come altro fabbricato.
3. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di consegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi in comune è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. Nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. La misura della TASI posta a carico dell'occupante (scelta tra il 10 e 30 per cento) è definita dal Consiglio Comunale nell'ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Articolo 39 **Base imponibile**

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come previsto dall'art. 24 capo II del presente regolamento.
2. Per le aree edificabili su cui persiste l'attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del codice civile la base imponibile è costituita dal valore venale dell'area edificabile, così come stabilito dal comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 504/92.

Articolo 40 **Aliquote della TASI**

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, che il Comune può aumentare per il 2014 fino al 2,5 per mille, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita

dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, e ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobili.

2. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel comma precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011.
3. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214, e s.m.i., l'aliquota massima della TASI non può, comunque, eccedere il limite dell'1 per mille.
4. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, approva entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI in conformità con i servizi resi e con i relativi costi. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota, con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.

Articolo 41

Riduzioni ed esenzioni

1. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del D.Lgs. n. 504/1992; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.
2. Le esclusioni, le riduzioni previste per l'IMU dalla legge o dal presente regolamento si estendono automaticamente alla TASI.

Articolo 42

Individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune

1. Il gettito derivante dall'applicazione della TASI è destinato alla copertura anche parziale dei costi riferiti ai seguenti servizi indivisibili quali: illuminazione pubblica, servizio anagrafe, Polizia Locale, manutenzione verde e strade.
2. La deliberazione tariffaria deve indicare i costi dei servizi indivisibili coperti con il gettito TASI.

Articolo 43

Versamento della TASI

1. Il versamento della TASI è effettuato in deroga all'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs 9.7.1997 n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili.
2. Il versamento deve essere effettuato in due rate: la prima scadente il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre; è comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 (quarantanove) centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. L'importo minimo dovuto per il versamento del tributo è pari a 12,00 (dodici) euro annui. Nel caso di versamenti in acconto il minor importo è trascinato a favore della rata di saldo. Gli stessi principi valgono per gli accertamenti
5. La TASI viene riscossa dal Comune nei modi consentiti dalla legge.
6. Il Comune ha la facoltà di affidare l'accertamento e la riscossione della TASI ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU.
7. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 (quindici) giorni è computato per intero.
8. Per l'esercizio 2014 il versamento della TASI è effettuato in autoliquidazione con il numero di rate e scadenze stabilite per l'IMU; al fine di agevolare l'adempimento del versamento nel rispetto delle scadenze stabilite dalla norma, il Comune rende disponibile i seguenti strumenti:
 - a) calcolatore online sul sito istituzionale del Comune;
 - b) informativa online sul sito istituzionale del Comune o presso lo sportello.

Articolo 44 **Dichiarazione**

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. nel caso di occupazione in comune di unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
3. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.
5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'ICI e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.
6. Le denunce presentate ai fini dell'applicazione della TARSU, della TARES ovvero della TARI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI, ai fini dell'applicazione della quota d'imposta dovuta dall'occupante.
7. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini della TASI in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.

8. In particolare, devono formare oggetto di dichiarazione, nei termini sopra indicati, tutte le variazioni intervenute in relazione alle unità immobiliari possedute dai contribuenti che siano divenute non più imponibili ai fini della TASI. La mancata presentazione della dichiarazione nelle ipotesi richiamate dal presente comma comporta l'applicazione della sanzione per violazione di norma regolamentare disposta dall'Art. 7bis D.Lgs. n. 267/2000, nell'importo massimo previsto dalla stessa disposizione.
9. In tali ipotesi, la dichiarazione deve contenere tutte le indicazioni utili ai fini dell'applicazione della TASI e deve essere presentata entro il termine previsto per legge, a prescindere dall'anno in cui il possesso ha avuto inizio ovvero in cui è avvenuta la variazione o la cessazione.

CAPO IV
TRIBUTO DIRETTO ALLA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
TARI

Articolo 45
Oggetto

1. Le disposizioni del presente Capo IV, sono adottate nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'Art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Pandino, del Tributo comunale sui Rifiuti (TARI), che costituisce, ai sensi dell'Art. 1, comma 639, Legge 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), una delle componenti dell'Imposta Unica Comunale "IUC" riferita ai servizi.
2. L'entrata qui disciplinata, ha natura tributaria, non intendendosi con le presenti disposizioni attivare la tariffa con natura corrispettiva.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 158/1999.
4. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si applicano quelle di legge vigenti.

Articolo 46
Istituzione del Tributo

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la TARI, a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.
2. L'applicazione della TARI è disciplinata dall'Art. 1, commi 641 – 668 Legge n. 147/2013 e s.m.i., dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..
3. Il metodo normalizzato per la definizione e la ripartizione dei costi per la parte fissa e variabile della tariffa e delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani, è quello previsto del D.P.R. n. 158/1999.
4. Le disposizioni del presente Capo IV sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.
5. Qualora a consuntivo il gettito della tariffa sia maggiore dei costi del servizio, la parte eccedente è accreditata al successivo esercizio.

Articolo 47
Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006, dalle disposizioni locali in materia di igiene urbana e gestione dei rifiuti, dal contratto di servizio con il gestore, nonché dalle presenti disposizioni.

3. Per la nozione e la classificazione dei rifiuti si rinvia alle norme del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

Art. 48
Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, elencate nella tabella - **ALLEGATO C**), esclusi i rifiuti da lavorazioni industriali, artigianali, da attività di demolizione, costruzione e attività di scavo.
2. Per poter essere conferiti al servizio pubblico i rifiuti prodotti dalle Unità Non Domestiche (UND) devono in ogni caso rispettare le seguenti condizioni:
 - a) per le tipologie raccolte porta a porta (p.a.p.): i rifiuti devono rientrare in una delle tipologie di raccolta previste dal contratto di igiene ambientale, essere correttamente differenziati, essere esposti in contenitori svuotabili con le attrezzature in dotazione al gestore del servizio;
 - b) per i rifiuti ritirati in piattaforma: i rifiuti devono rientrare tra i CER presenti nell'autorizzazione dell'impianto, in quantità compatibile con le quantità/volumi autorizzati. Inoltre le UND devono essere in possesso dell'autorizzazione al trasporto dei propri rifiuti e del formulario di identificazione dei rifiuti.
3. L'assimilazione dei rifiuti indicati all'**ALLEGATO C**) opera indipendentemente dalla quantità smaltita dall'utente.

Art. 49
Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze, individuate dall'Art. 185 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 50
Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 51

Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Come previsto dall'art. 1 c. 641-668 L. n. 147/2013 e s.m.i. sono escluse dalla tassazione:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'Art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva .
3. La presenza di arredo e/o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione assoluta dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

Art. 52

Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. In caso di decesso del soggetto intestatario gli eredi sono obbligati in solido.
2. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Questi ultimi sono invece tenuti a tutti gli altri diritti e obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
3. Il funzionario responsabile designato ai sensi dell'Art. 14 comma 36 del D.L. 201/2011, può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'Art. 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento della tariffa previsto dal precedente comma 2, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.
4. Per le abitazioni e relative pertinenze o accessori, locate ammobiliate a non residenti, il tributo è dovuto dal proprietario dei locali per l'intero anno anche in caso di locazioni per periodi inferiori all'anno, ed è associato ad un nucleo di persone pari a quanto indicato all'art. 61 del presente regolamento.
5. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

6. Per i locali destinati ad attività ricettiva (residence, affittacamere e simili) il tributo è dovuto da chi gestisce l'attività; i locali di cui sopra sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa/segnalazione di inizio attività rilasciata dal competente ufficio.

Art. 53

Aree scoperte escluse dal tributo

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo le aree scoperte non presidiate, se non in via eccezionale, dall'uomo, quali:
 - a) luoghi impraticabili ed interclusi o in stato di abbandono;
 - b) le aree a verde;
 - c) superfici destinate ad attività competitive o ginniche;
 - d) le aree di transito;
 - e) i depositi a movimentazione sporadica;
 - f) i parcheggi non a pagamento.

Art. 54

Produzione di rifiuti speciali non assimilati

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi o non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
2. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo.
3. L'esenzione di cui al comma precedente viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo Art. 72 e a fornire annualmente idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).
4. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.
5. Per utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora la superficie da assoggettare alla tariffa risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie assoggettabile alla tariffa è calcolata applicando, all'intera superficie dei locali, le riduzioni nelle percentuali cui alla tabella - **ALLEGATO D**).

Art. 55

Determinazione della base imponibile

1. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dall'attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 14, comma 9-bis, del D.L. 201/2011, la superficie imponibile sarà determinata a regime dall'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n. 138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile.

2. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga ovvero da misurazione diretta.
3. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadro per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadro.
4. Le medesime disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'Art. 19, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'Art. 2, comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
5. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, considera come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, sentita la Conferenza Stato – città ed autonomie locali e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani sono stabilite le procedure di interscambio dei dati tra i comuni e la predetta Agenzia.

Art. 56
Tariffa del tributo

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e degli Artt. 60 e 62 delle presenti disposizioni.
3. La tariffa è determinata annualmente in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1^o gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 57
Determinazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (QUOTA FISSA) e da una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione (QUOTA VARIABILE), in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
2. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nelle presenti disposizioni. Si ritiene tuttavia che, sulla base delle singole specificità locali e con idonea motivazione, sia possibile aggregare o disaggregare ulteriormente le categorie.
4. In virtù delle norme del D.P.R. 158/1999:
 - a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999;
 - b) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.
 - c) Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti qualora divergenti dai valori minimi.

Art. 58

Piano Finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto gestore del servizio, ai sensi dell'Art. 1 commi 641-668 della Legge 147/2013 e s.m.i. Il piano finanziario comprende:
 - a) il programma degli investimenti necessari;
 - b) il piano finanziario degli investimenti;
 - c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d) le risorse finanziarie necessarie.
2. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a) il modello gestionale ed organizzativo;
 - b) i livelli di qualità del servizio;
 - c) la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d) indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e) ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
3. Ai costi indicati nel piano finanziario sostenuti dal gestore del servizio sono aggiunti i costi sostenuti direttamente dal Comune sia inerenti le fasi del servizio da esso espletate, comprese le quote di ammortamento per la costituzione di consorzi per lo smaltimento dei rifiuti, sia riferiti a costi amministrativi relativi alla gestione del tributo, che alla sua riscossione, all'eventuale contenzioso, nonché per la costituzione del fondo svalutazione crediti, per il premio per la raccolta differenziata, per l'attività del recupero dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, e ogni altro costo connesso a sgravi o rimborsi. Dal costo così determinato sono dedotte le entrate derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie, al netto della riduzione del tributo riconosciuta nei confronti degli utenti.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.

Art. 59

Classificazione delle utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, come riportato all'Art. 60 del presente regolamento, sino a che non siano messi a punto e resi operativi i sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa.
2. Le attività economiche non incluse esplicitamente nella tabella - **ALLEGATO B**) saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
3. La categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo dovuto, va individuata sulla base dell'attività effettivamente svolta sulle superfici.
4. Qualora sulla stessa superficie si svolgano promiscuamente più attività, è da attribuirsi quella della categoria prevalente (rifiuti).
5. Nel caso di più attività fra loro scindibili, la superficie assoggettabile è frazionata fra le varie categorie in base alla destinazione prevalente.
6. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove la parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

Art. 60

Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 61

Determinazione del numero occupanti le utenze domestiche

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali.
3. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i sessanta giorni.

4. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo Art. 72 fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
5. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'avviso di pagamento di cui all'art. 73, fatta eccezione nel caso di riduzione del numero di componenti il nucleo a seguito di formazione di un nuovo nucleo in detto Comune, nel qual caso l'efficacia è dalla data di rilevanza del nuovo nucleo.
Per i nuclei familiari sorti successivamente a tale data si fa riferimento al numero di componenti alla data di inizio dell'utenza.
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti che risultano iscritti, negli elenchi anagrafici del Comune, come residenti, non sono considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
 - a) anziano collocato in casa di riposo (se monocomponente si applicherà solo parte fissa);
 - b) soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi (se monocomponente si applicherà solo parte fissa).
7. Per le utenze domestiche dei non residenti o per le seconde case a disposizione dei residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente, o, in mancanza, quello di 2 (due) unità;
Non costituiscono utenze domestiche quelle destinate a bed & breakfast, case per vacanze e simili strutture, che vanno collocate nelle categorie di albergo senza ristorante.
8. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

Art. 62

Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, tabella **ALLEGATO A**), secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 63

Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno di inizio di occupazione dei locali.
2. L'obbligazione tributaria cessa dal giorno in cui cessa la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione, con le modalità e termini di cui al successivo Art. 72.

3. La cessazione dà diritto al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo Art. 74.

Art. 64
Servizio attivo

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani è istituito ed attivo.
2. L'interruzione temporanea del servizio per motivi di forza maggiore (per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi), non comporta esonero o riduzione del tributo.

Art. 65
Istituzioni scolastiche statali

1. Alle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) continuano ad applicarsi le norme dell'Art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 66
Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100 per cento.
5. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la Tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (o del relativo canone) e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'Art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
6. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 67
Tributo provinciale

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'Art.19 del D.Lgs 504/92.

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale.

Art. 68
Riduzioni tariffarie

1. Ai sensi dell'Art.1 commi 641-668 L. n. 147/2013 e s.m.i., la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: **riduzione del 30 per cento;**
 - b) Locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiori a 183 giorni nell'anno solare: **riduzione del 30 per cento;**
 - c) Abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: **riduzione del 30 per cento.**
2. Nel caso in cui si verifichi l'interruzione del servizio per la durata continuativa di 30 gg, la parte variabile della tariffa è ridotta di 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese di interruzione.
3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Art. 69
Riduzioni all'utenza domestica

1. Il Comune riconosce l'agevolazione alle utenze domestiche per la raccolta differenziata.
2. Ferma restando la copertura integrale dei costi, obiettivo del presente regolamento è di introdurre, in accordo alla organizzazione del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata, determinate attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze relativamente al conferimento a raccolta differenziata. Le forme di riduzione verranno stabilite annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.

Art. 70
Riduzioni all'utenza non domestica

1. Per le utenze non domestiche, sulla sola parte variabile della tariffa, come definita dal DPR 158/1999, è applicato un coefficiente di riduzione, da determinarsi dal comune, proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri a consuntivo di aver avviato a recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Tale riduzione è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani effettivamente recuperati, riscontrabili sulla base di attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi da presentarsi al comune entro il mese di gennaio dell'anno successivo per l'anno precedente, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente determinata applicando i coefficienti minimi, previsti dal comune per la specifica attività, sulla base della tabella di quantificazione della parte variabile, prevista per le utenze non domestiche, dal DPR 158/1999.

3. Il rimborso non può essere comunque superiore al **60 per cento** della parte variabile del tributo, deducendo dall'importo complessivo del tributo le voci di costo imputabili alla parte fissa ai sensi del DPR 158/1999, dovute per la corrispondente annualità.
4. Nel calcolo delle quantità recuperate, ai fini di una necessaria riduzione dei costi ordinariamente sostenuta dal Comune, non si tiene conto delle materie prime secondarie aventi discreto valore intrinseco, quali materiali ferrosi e non ferrosi, anche se costituiti da sfridi derivanti dall'attività di lavorazione industriale o artigianale.
5. La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti.
6. Su richiesta del Comune, il produttore che ha beneficiato della riduzione deve presentare il modello unico di denuncia (MUD), o altra documentazione di equivalente contenuto, per l'anno di riferimento e l'attestazione dell'attività svolta dal soggetto incaricato del recupero dei rifiuti.
7. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art .183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale

Art. 71

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni da finanziarsi con risorse apposite

1. Il Comune riconosce le seguenti riduzioni alla tariffa, che si applica in misura ridotta, alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) il Tributo é ridotto del **40 per cento**, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile della tariffa, per le aree ed i locali esclusivamente adibiti a pensionati, case di prima accoglienza e simili, con permanenza limitata nel tempo , senza alcun scopo di lucro;
 - b) il Tributo è altresì ridotto del **40 per cento**, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile della tariffa, per le aree ed i locali adibiti ad accertata ed esclusiva funzione sociale, ivi comprese le organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo Regionale di cui alla L.R. 22/1993, le ONLUS iscritte nell'apposito registro di cui al D. Lgs. n. 460/1997 e le Fondazioni sottoposte a vigilanza e controllo da parte del Comune.
2. Il Comune riconosce le seguenti esenzioni dalla superficie del tributo ai locali e le aree seguenti:
 - a) locali ed aree occupati o detenuti a qualsiasi titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali;
 - b) locali adibiti al culto, ammessi dallo Stato, nonché i locali strettamente connessi all'esercizio del culto (quali: cori, cantorie, sacrestie e simili) ad eccezione degli eventuali locali ad uso di abitazione o ad usi diversi da quelli del culto in senso stretto;
 - c) porticati, chiostrì, passaggi coperti adibiti al transito ed alla deambulazione appartenenti a collegi, convitti, comunità civili e religiose.
3. Il Comune, nell'ambito degli interventi di natura socio-assistenziale, definisce un sussidio economico a favore di cittadini in gravi difficoltà socio-economiche a sostegno delle spese della tariffa in argomento, limitatamente ai locali direttamente abitati ed in applicazione del Regolamento per la disciplina all'accesso ai servizi e alle prestazioni sociali agevolate, approvato con apposita delibera di Consiglio Comunale. In tali fattispecie il sussidio viene erogato mediante pagamento diretto della tariffa da parte dell'Area Servizi alla Persona.

4. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni di cui ai precedenti commi sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
5. La concomitanza di più riduzioni e agevolazioni previste dal presente Regolamento, non darà effetto ad alcun cumulo, si assumerà pertanto la riduzione/agevolazione di maggior favore per il contribuente.
6. Per le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni di cui al presente Regolamento, non si farà luogo ad attenuazione tariffaria per la superficie abitativa inferiore a mq. 35.
7. Il Comune può in qualsiasi tempo eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le sopra citate agevolazioni, riduzioni, esenzioni.
8. L'agevolazione, la riduzione e l'esenzione, una volta concessi, competono anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste ad eccezione dei sussidi definiti dall'Area servizi alla Persona come determinato dal precedente comma 3.
9. Allorché queste vengano a cessare, l'interessato deve presentare al competente ufficio la denuncia di cessazione e, il tributo decorrerà dal giorno successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni.
10. E' fatto obbligo presentare la documentazione ritenuta necessaria dall'Ufficio competente nei termini richiesti, pena la perdita del diritto all'agevolazione per l'anno interessato.

Art. 72

Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione è presentata da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, debitamente sottoscritta in originale, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dell'immobile.
4. La dichiarazione può essere consegnata direttamente all'Ufficio Protocollo, a mezzo posta con raccomandata A/R, allegando fotocopia del documento d'identità, o tramite PEC con firma digitale.
5. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio tramite PEC. La tassazione avrà decorrenza dal primo giorno dell'inizio dell'occupazione, detenzione o del possesso.
6. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modifiche dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

7. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D. Lgs. n. 507/93 (TARSU), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
8. La dichiarazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b) generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica ;
- c) estremi catastali, indirizzo di ubicazione (via/viale/piazza, n° civico e n° interno ove esistente), superficie calpestabile , superficie catastale e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) copia planimetria dell'immobile;
- e) numero degli occupanti i locali;
- f) generalità e codice fiscale dei soggetti occupanti;
- g) data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- a) denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
 - b) generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - c) persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società.
 - d) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile, superficie catastale e destinazione d'uso dei singoli locali denunciati e loro partizioni interne, superfici aree scoperte e relative destinazioni d'uso, allegando le relative planimetrie aggiornate;
 - e) Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
9. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal giorno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
 10. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
 11. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso.
 12. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 73

Riscossione della TARI

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 241 del 1997 ovvero tramite le modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle Finanze.

2. In deroga all'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997, ovvero tramite le modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
3. Il comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, anche per posta semplice, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze fissate. L'avviso di pagamento deve contenere, altresì, tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. n. 212/2000.
4. Il mancato ricevimento dell'invito di cui al comma precedente non esime in alcun caso il contribuente, da pagamento del tributo alle date prefissate.
5. Fatta salva la possibilità per il comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi in rate consecutive. Con la delibera di approvazione delle tariffe sono stabilite il numero delle rate e la scadenza.
6. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 (quarantanove) centesimi, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 166 della Legge 296/2006.
7. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, saranno conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
8. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'Art. 19 del D. Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato Art. 19 del D. lgs 504/92.
9. Per l'anno 2014 è possibile procedere alla riscossione del tributo TARI a mezzo ruolo attraverso la procedura integrata avvisi (c.d. G.I.A), in conformità dell'art. 32, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 46 del 1999.

Art. 74

Rimborsi e compensazioni

1. Il soggetto passivo può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 73, su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nell'art. 11 del presente regolamento.

Art. 75

Verifiche ed accertamenti

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente Art. 72 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal Funzionario Responsabile del Tributo, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'Art.2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, Art.1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento;
 - d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio Tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, considera come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998. In tale caso procede a darne idonea informazione al contribuente.
4. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'Art.1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato.
6. Le attività di accertamento e successiva riscossione del tributo possono essere affidate, in virtù delle norme vigenti (Art.7, comma 2, lettera gg-quater e seguenti, del D.L. 70/2011) a ditta esterna quale soggetto indicato nell'Art .52, comma 5, del D. Lgs 446/97.

Art. 76

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nell'Art. 14 del D.L. n. 201/2011, del D.P.R. n. 158/1999, e successive modificazioni e integrazioni, alle disposizioni locali in materia di smaltimento dei rifiuti adottate da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 77

Disposizioni transitorie

1. Per la prima applicazione del tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della TARES, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti necessari per l'applicazione del tributo TARI. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti nel rispetto dei principi della Legge n. 212/2000.
2. In sede di prima applicazione della TARI il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore del tributo. Per le utenze domestiche non residenti il numero dei componenti viene determinato in base ad apposita autocertificazione presentata dall'interessato. In caso di mancata comunicazione nel termine indicato il numero degli occupanti viene fissato secondo il criterio dettato dall'Art. 61 del presente regolamento.

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"

ALLEGATI

Indice

ALLEGATO A	UTENZE DOMESTICHE
ALLEGATO B	UTENZE NON DOMESTICHE
ALLEGATO C	Art. 48 - RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI
ALLEGATO D	Art. 54 - PRODUZIONE DI RIFIUTI ASSIMILATI E NON

ALLEGATO A)	UTENZE DOMESTICHE
--------------------	--------------------------

Numero componenti familiari
1
2
3
4
5
6 e oltre

ALLEGATO B)	UTENZE NON DOMESTICHE
--------------------	------------------------------

Elenco Categorie	Sotto categorie	Tipologia attività
1	=	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto
2	=	Cinematografi e teatri
3	=	Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta, commercio all'ingrosso
4	=	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	=	Stabilimenti balneari, parcheggi, palestre
6	=	Esposizioni autosaloni
7	=	Alberghi con ristorazione
8	=	Alberghi senza ristorazione
9	=	Case di cura e riposo
10	=	Ospedali
11	=	Uffici, agenzie, studi professionali, studi medici
12	=	Banche e istituti di credito
13	=	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta, fotografia e altri beni durevoli
14	=	Edicola, tabaccaio, farmacia, plurilicenze
15	=	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli e antiquariato
16	=	Banchi di mercato beni durevoli
17	=	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchieri, barbieri, estetista
18	=	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	=	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	=	Attività industriali con capannoni di produzione
21	=	Attività artigianali di produzione di beni specifici, attività agricole
22		Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
	22 bis	Ristoranti con prevalente somministrazione di pesce
23	=	Mense, birrerie, amburgherie
24	=	Bar, caffè, pasticcerie, gelaterie, birrerie
25	=	Supermercato, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
26	=	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	=	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
	27 bis	Pizza al taglio senza sosta
28	=	Ipermercati di generi misti
29	=	Banchi di mercato di generi alimentari
30	=	Discoteche, night club

ALLEGATO C)	ART. 48 - RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI
--------------------	---

<p>Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'Art. 48 del presente regolamento, le seguenti sostanze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • imballaggi primari e rifiuti di imballaggi terziari o secondari purché conferiti in frazioni non voluminose, in genere di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili; • contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili); • sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets; • accoppiati, quali carta plastificata, carta metalizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metalizzati e simili; • frammenti e manufatti di vimini e di sughero; • paglia e prodotti di paglia; • scarti di legno provenienti da falegnameria, carpenteria, trucioli e segatura; • fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile; • ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta; • feltri e tessuti non tessuti; • pelle e simil-pelle; • gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camera d'aria e copertoni; • resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali; • imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili; • moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere; • materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili); • frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati; • manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili; • nastri abrasivi; • cavi e materiale elettrico in genere; • pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate; • scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili; • scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure etc...), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili); • residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi; • accessori per l'informatica; <p>Sono poi assimilati ai rifiuti urbani i sotto elencati rifiuti provenienti da strutture sanitarie pubbliche e private, definiti non pericolosi ai sensi dell'art. 2 del DPR n. 254 del 2003, i rifiuti industriali ed agricoli non pericolosi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rifiuti delle cucine; • rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi; • vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi, • rifiuti ingombranti • spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani; • indumenti e lenzuola monouso; • gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi • pannolini pediatrici e i pannoloni, • contenitori e sacche delle urine;
--

ALLEGATO D)	ART. 54 - PRODUZIONE DI RIFIUTI ASSIMILATI E NON
-------------	--

TABELLA DI RIDUZIONE DELLE SUPERFICI PER UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI CONTESTUALE PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI

Utenze non Domestiche	Percentuale di riduzione
• lavanderie a secco, tintorie non industriali:	10 per cento
• laboratori fotografici, eliografie:	20 per cento
• autoriparatori, elettrauto, carrozzerie, gommisti:	35 per cento
• gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici:	10 per cento
• laboratori d'analisi e farmaceutici:	15 per cento
• autolavaggi, autoservizi e autorimessaggi:	15 per cento
• allestimenti insegne:	15 per cento
• tipografie, stamperie, incisioni, serigrafie:	20 per cento
• pelletterie e zincaturifici:	15 per cento
• officine di carpenteria metallica:	15 per cento
• marmisti, vetrerie:	15 per cento
• verniciatura, galvanotecnici, fonderie:	50 per cento
• qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco	20 per cento